

Il Vademecum sul Part Time 2010/11 di Libero Tassella

Scadenza: 15.3.2010

Tutti i riferimenti normativi sull'argomento.

Artt. 7, 8 Legge 29.12.1988, N. 554; artt. 7, 8 Dpcm 17.3.1989, n. 117; artt. 22 Legge 23.12.1994 n. 724; artt. 131, 162, 491 comma 6, 508 e 572 D.Lgs. 16.4.1999 n. 297; artt. 23,40,41,42,46,47,52 CCNL 4.8.1995; art. 1 commi 56-59 e 185-187 Legge 23.12.1996, n. 662 CM Funzione Pubblica 19.19.2.1997 n.3; CM 28.2.1997, n. 128; Legge 28.5.1997, n. 140.; OM. 22.7.1997, n. 446; D.M. Funzione Pubblica 29.7.1997 n. 331; Circ. INPDAP 27.11.1997,n. 61; OM 13.2.1998, n. 55; art. 20, comma 1, lettera f) Legge 23.12.1999, n. 488; CM 17.2.2000, n. 45; art. 9 D.Lgs. 25.2.2000, n. 61; CM 18.4.2000, n. 120; D.Lgs. 26.2.2001 n. 100, art. 39 CCNL del 2006/2009 sottoscritto il 29.11.2007, legge 24.12.2007.

Le novità 2010/11

Il Ccnl firmato il 29 novembre 2007, agli artt. 25 c. 6 e 44 c. 8, ha definitivamente chiarito che anche il personale neo immesso in ruolo o il personale che instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato ha diritto a chiedere il tempo parziale che potrà attivare al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Ai sensi della Legge 24 dicembre 2007 n. 247 è possibile avvalersi del il diritto di precedenza al part-time sia per il lavoratore affetto da grave patologia oncologica, comportante ridotta capacità lavorativa, che per un lavoratore che assiste il coniuge, il figlio o i genitori affetti da patologie oncologiche.

Una premessa.

L'amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei docenti interessati, nei limiti del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.

La durata del rapporto a tempo parziale è di due anni, trascorsi i quali, si può chiedere il ritorno al tempo normale, presentando la domanda di revoca del part time entro il **15.3.2010** al competente USP, per il tramite del dirigente scolastico della scuola di titolarità ; è riconosciuta la facoltà di svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata , ma non presso altra amministrazione pubblica, quando l'orario part-time non superi la metà dell'orario pieno.

Prima della scadenza del biennio, possono essere accolte domande di ritorno al tempo pieno sulla base però di motivate esigenze e in relazione alla specifica situazione organica.

Il limite del 50% può essere superato solo dal personale che non intenda svolgere altra attività lavorativa.

Il docente in part time, che intenda svolgere altra attività lavorativa, è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, al dirigente scolastico, l'eventuale successivo inizio o la variazione di altra attività lavorativa. Le prestazioni lavorative possono essere effettuate solo se compatibili con gli obblighi di servizio e non comportino un conflitto d'interesse con le funzioni istituzionali svolte dal docente nella scuola e non siano espressamente escluse per legge; per le attività considerate incompatibili con la funzione docente leggasi la nota ministeriale del 25.7.2005 prot. 1584/dip/segr.

Non è necessaria alcuna richiesta di proroga se al termine dei due anni il personale interessato decida di proseguire. Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, scatta solo se esplicitamente richiesto.

I docenti che hanno chiesto e ottenuto la costituzione di rapporti part time all'atto dell'assunzione in ruolo per l'a.s. 2009/2010 non devono ripresentare istanza di part time entro il giorno 15.3.2010 .

Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell'Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza, sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.

Chi può costituire un rapporto a tempo parziale?

Sia all'atto dell'assunzione in ruolo sia mediante trasformazione in part-time del rapporto già instaurato, possono costruire un rapporto a tempo parziale i seguenti docenti:

- i docenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- il personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali;
- il personale della scuola utilizzato in altri compiti, ai sensi dell'art. 23 del CCNL del 4.8.1995, nonché il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato presso enti o istituzioni diversi da quello di titolarità .

L'istanza va presentata, per il tramite del dirigente scolastico, all'USP in cui si trova la sede di titolarità , non in quella in cui si presta servizio nel corso dell'anno scolastico in utilizzazione ovvero in assegnazione provvisoria interprovinciale. Il termine per la presentazione delle domande è il **15 marzo 2010** .

I rapporti di lavoro part-time, come si è già detto, possono essere costituiti nel limite del 25% delle rispettive dotazioni organiche provinciali di ciascun ruolo o classe di concorso e fino al riassorbimento degli esuberanti nelle cattedre di educazione tecnica e fisica nella scuola media.

Per il reclutamento del personale docente a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.

I docenti della scuola dell'infanzia e part time.

Dal part time sono esclusi i docenti delle sezioni di scuola dell'infanzia che lavorano nel solo turno antimeridiano in quanto occorre assicurare l'unicità di insegnante per sezione. Nelle sezioni con 8/10 ore giornaliere si potrà applicare il part-time ad una sola delle due insegnanti. (art. 7 OM 446/97)

I docenti della scuola primaria e part time.

Non è consentito l'impiego di un insegnante in part time nelle classi di scuola primaria ove l'insegnamento è svolto da un unico docente.

I docenti di scuola secondaria e part time.

Per gli insegnanti delle scuole secondarie titolari in classi di concorso comprendenti più discipline, il part-time può essere realizzato in relazione alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento, in ogni caso deve essere garantita l'unicità del docente in ciascuna classe e in uno degli insegnamenti in cui è composta ciascuna cattedra in base agli ordinamenti didattici vigenti. A tale scopo, il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, deve provvedere ad individuare l'effettiva possibilità e opportunità dell'assegnazione su posti compatibili con la riduzione dell'orario.

I docenti di sostegno e part time.

L'insegnamento di sostegno non può essere affidato a tempo parziale su posti che comportino interventi su singoli alunni di durata superiore alla metà dell'orario normale, quindi in pratica non possono operare sui rapporti in deroga 1/1.

Il personale educativo e part time.

Per il personale educativo, il rapporto a tempo parziale prevede, di norma, un orario settimanale di 12 ore per l'attività educativa, ivi compresa l'assistenza notturna, più tre ore per gli impegni funzionali all'attività educativa. Il rapporto a tempo parziale per il personale educativo dovrà articolarsi in almeno 3 giorni lavorativi settimanali e di almeno di due giorni lavorativi settimanali quando è compreso il servizio di assistenza notturna ai convittori.

Il part-time orizzontale, verticale e misto

Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da un contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e decorre dal primo settembre di ciascun anno successivo all'accoglimento della domanda. Il tempo parziale può essere realizzato (cfr. comma 7 art. 39 CCNL 29.11.2007, art. 1 del D.lvo del 24.7.2003):

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale)

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);

c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lett. a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs 25.2.2000, n. 61.

Gli obblighi di servizio dei docenti in part time.

La prestazione di servizio in regime di part-time non fa venir meno gli obblighi di servizio relativi alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, ai rapporti individuali con le famiglie e alla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e di verifica di inizio e fine anno nonché l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali.

I docenti di ruolo in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, hanno la facoltà non l'obbligo di presentare la scheda come commissari esterni negli esami di Stato, ai sensi dell'annuale circolare sulla formazione delle commissioni (punto 2.2 CM n. 15 del 9.2.2009 prot. 1191)

Le attività funzionali all'insegnamento e la partecipazione alle attività collegiali sono determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario d'insegnamento e di servizio previsto dal rapporto di lavoro a tempo parziale.

In ogni caso l'insegnamento deve essere svolto interamente in attività curricolari nelle classi assegnate, salvo l'obbligo, per i docenti di scuola elementare della partecipazione alla programmazione collegiale prevista dal vigente ordinamento.

Per la maggiore estensione dei rapporti di lavoro a tempo parziale il dirigente scolastico e il Collegio dei Docenti stabiliranno le modalità più opportune di assegnazione delle cattedre e posti compatibili con la riduzione di orario.

Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, nè può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell'orario di lavoro, salvo quelli previsti dalla legge. (cfr. comma 8 art. 39 CCNL 29.11.2007).

Ricordiamo che il CCNI del 31.8.1999 non aveva previsto per i docenti in part time l'attribuzione di Funzioni Obiettivo ora denominate Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa, per il citato Contratto Integrativo tali funzioni non erano attribuibili neanche ai docenti autorizzati allo svolgimento della libera professione. Tali divieti sono successivamente abrogati già con gli artt. 30 e 36 del CCNL del 24.7.2003 abrogazione ora confermata dagli artt. 33 e 39 del vigente CCNL del 29.11.2007.

Il trattamento economico e altre informazioni per i docenti in part time.

Il trattamento economico dei docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, sono comunque escluse le attività aggiuntive, salvo eventuali trattamenti accessori stabiliti dalla contrattazione decentrata.

I docenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei docenti a tempo pieno.

I docenti a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate prestate nell'anno.

Ai fini dell'applicazione delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali verrà presa in considerazione la sola retribuzione effettivamente percepita, il trattamento previdenziale per i docenti in part-time è disciplinato dall'art. 8 della legge 554/88 con l'interpretazione della circolare INPDAP n. 61/97.

Ai fini del diritto di quiescenza e di previdenza gli anni di servizio prestati a tempo parziale sono utili per intero, in proposito l'art. 9 del D.Lvo n. 61 del 25.5.2000, modificato con il D.lgs. 26.2.2001 n. 100, non ha apportato alcuna modifica in merito agli aspetti previdenziali dei rapporti di lavoro a tempo parziale che continuano ad essere disciplinati dal citato art. 8 della legge 554/1988.

Si ricorda che alla mancanza di copertura assicurativa, l'art. 8 del D.lgvo n. 564/1996 offre al docente, per i periodi di part time successivi al 31.12.1996, la possibilità di ricorrere al riscatto o, in alternativa, a quello della prosecuzione volontaria.

Ai fini invece della determinazione dell'importo di pensione e dell'indennità di buonuscita, gli anni trascorsi in regime di part-time sono proporzionalmente ridotti in rapporto all'orario effettivamente svolto (art.8, legge 554/88). Per ovviare a tale riduzione, dovuta all'assenza di copertura assicurativa per la parte di orario non prestato, l'art. 8 del decreto legislativo 16.9.1996, n. 564 consente di ricorrere all'istituto del riscatto (vedi circolare INPDAP . 61 del 1997), in alternativa alla prosecuzione volontaria.

La C.M. n. 45 del 17.2.2000 prot. 47523/BL

Con la C.M. n. 45 del 17.2.2000, ministro Luigi Berlinguer, di seguito integralmente riportata, il Ministero fece un deciso richiamo ai Provveditorati (ora denominati USP) e ai dirigenti scolastici affinché agevolassero le prestazioni di servizio part-time e rendessero appetibile il ricorso all'istituto da parte dei docenti, in particolare di quelli che erano già in possesso dei requisiti di legge per fruire del trattamento pensionistico di

anzianità e che avrebbero potuto essere orientati ad avvalersi della facoltà di trasformare il rapporto di lavoro in tempo parziale. In particolare si richiamava l'attenzione delle autorità scolastiche sulla necessità che, nell'individuazione delle possibili articolazioni della prestazione lavorativa a tempo parziale, fosse favorita, salvaguardando l'esigenza della continuità didattica delle classi e del principio dell'unicità del docente per ciascun insegnamento, quella segnalata dall'interessato (per esempio la prestazione su tre giorni settimanali invece che su quattro). Nella circolare si ricordava che la partecipazione alle eventuali iniziative complementari ed integrative dell'iter formativo degli studenti dovesse avvenire su base volontaria, specie se le attività in questione si fossero svolte in orario pomeridiano; che a favore dei docenti part-time potesse essere disposto il trattamento accessorio collegato alla realizzazione di attività aggiuntive di insegnamento, anche in misura non direttamente proporzionale all'orario di servizio prestato (vedi ora il comma 8 dell' art 36 del CCNL 24.7.2003) e che se fossero venuti a trovarsi in posizione di soprannumerarietà, nei loro confronti si sarebbero applicate, ai fini della mobilità, le stesse modalità previste per il personale a tempo pieno.

Circolare Ministeriale 17 febbraio 2000, n. 45 Prot. GAB/III n. 47523/BL

Oggetto: Rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola

L'O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 ha disciplinato - come è noto - la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale del personale della scuola a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998.

Con successiva O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998, emanata in attuazione del decreto n. 331 del 29 luglio 1997 del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, sono state emanate ulteriori disposizioni per il personale della scuola che, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti per l'accesso al pensionamento, chieda la trasformazione del rapporto a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione.

L'istituto del part-time, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, è stato guardato con favore sempre crescente dal legislatore che ha individuato in esso un valido strumento per una più flessibile organizzazione del lavoro ed un incentivo all'assunzione di nuovo personale. Disposizioni in materia di misure di potenziamento e di incentivazione del part-time finalizzate ad incrementare il ricorso a tale istituto, sono contenute infatti nelle leggi finanziarie degli ultimi anni, ivi compresa la legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Premesso quanto sopra, viene tuttavia da varie sedi segnalato a questa amministrazione che l'effettuazione del part-time presso le dipendenti istituzioni scolastiche da parte del personale della scuola, non viene nei fatti agevolata; anzi spesso le modalità di prestazione richieste, ne rendono difficoltoso lo svolgimento, scoraggiando di conseguenza il dipendente a ricorrere a tale istituto.

Tale ultimo effetto acquista particolare rilievo negativo riguardo il personale che, in possesso dei requisiti di legge per fruire del trattamento pensionistico di anzianità contestualmente con la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, non si avvale tuttavia di questa facoltà, ma preferisce la via del pensionamento, per il timore - spesso fondato - che le modalità di svolgimento del servizio risultino eccessivamente gravose, tali da rendere non più utile e rispondenti alle necessità personali il ricorso al part-time. Ciò non appare peraltro in linea con gli indirizzi seguiti da questa amministrazione, tesi a favorire la permanenza in servizio del personale della scuola, anche per non disperdere il patrimonio di competenze e professionalità che possono ancora rendere un utile servizio al mondo della scuola.

Considerato quanto sopra, si desidera attirare l'attenzione sulla necessità che:

- nella individuazione delle possibili articolazioni della prestazione lavorativa sia favorita, nella salvaguardia della esigenza della continuità didattica delle classi e del principio della unicità del docente per ciascun insegnamento, quella segnalata dall'interessato (ad esempio prestazione su tre giorni settimanali invece che su quattro al fine di rendere meno oneroso l'impegno lavorativo, come già raccomandato nella C.M. n. 62 del 19 febbraio 1998, con la quale è stata trasmessa l'O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998);

- la partecipazione del personale part-time alle eventuali iniziative complementari ed integrative dell'iter formativo degli studenti che, ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156, sono considerate attività scolastiche a tutti gli effetti, avvenga su base volontaria, specie se le attività in questione si svolgano in orario pomeridiano;

- possibilità che la prestazione lavorativa a tempo parziale, come già previsto dall'O.M. n. 446 del 22 luglio 1997, richiamata dall'O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998, sia concentrata su determinati periodi dell'anno in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica.

Si rammenta che l'art. 9 dell'O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998 ha previsto che con contrattazione collettiva decentrata, può essere disposto, a favore del personale part-time, il trattamento accessorio collegato alla realizzazione di attività di cui agli artt. 43 e 54 del CCNL sottoscritto il 4 agosto 1995, anche in misura non direttamente proporzionale all'orario di servizio prestato, qualora i risultati conseguiti non siano connessi alla durata della prestazione lavorativa.

Si ritiene inoltre utile ricordare che - ai sensi dell'art. 5 dell' O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998 - al personale che fruisca del regime della cumulabilità (part-time e contestuale pensionamento) e che venga a trovarsi in posizione di soprannumerarietà si applicano, ai fini della mobilità , le stesse modalità previste per il personale a tempo pieno, secondo la vigente normativa. Ciò significa che nella eventuale graduatoria formulata dai Capi di istituto per l'individuazione dei perdenti posto la posizione del personale in questione, sarà determinata in base agli stessi criteri di valutazione stabiliti nella relativa Tabella per i trasferimenti d'ufficio previsti per il personale a tempo pieno, non potendo in nessun modo la posizione in part-time costituire un elemento penalizzante al fine della collocazione nella graduatoria stessa.

La casistica sopra riportata ha - ovviamente - semplice valore esemplificativo. Quello che preme sottolineare è la necessità che, in tutte le situazioni di impiego del personale part-time, laddove sia possibile scegliere tra più¹ soluzioni, sia adottata quella che, compatibilmente con le esigenze del servizio, risulti la meno gravosa per il dipendente, al fine di garantire che il diritto alla fruizione del part-time possa essere esercitato in modo pieno e non venga nei fatti reso difficoltoso.

Gli interessati sono cortesemente pregati di portare il contenuto della presente circolare a conoscenza dei Capi delle dipendenti istituzioni scolastiche

La presentazione delle domande di lavoro a tempo parziale 2010/2011

Per il prossimo anno scolastico 2010/2011, le domande per il tempo parziale vanno presentate, come si è già detto, all'Ufficio scolastico regionale - USP della provincia in cui si trova la sede di titolarità , per il tramite del dirigente scolastico, entro e non oltre il 15 marzo 2010.

L'anzianità di servizio va documentata con dichiarazione personale ai sensi delle vigenti disposizioni, va autocertificato con dichiarazione personale altresì lo stato di disabilità o di invalidità , l'esistenza di persone a carico per le quali è riconosciuto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11.2.1980 n. 18, l'esistenza di figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo, aver superato i sessanta anni di età ovvero aver compiuto i 25 anni di effettivo servizio; va invece certificata, con documentazione in originale o in copia autenticata rilasciata dalla ASL o dalle preesistenti commissioni sanitarie, l'esistenza di familiari portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica, l'assistenza a familiare portatore di handicap non inferiore al 70%, malati di mente, anziani non autosufficienti, è da documentare altresì la sussistenza di motivate esigenze di studio.

Qualora le domande superino il contingente massimo accoglibile nell'ambito di ciascuna classe di concorso, vengono compilati degli elenchi a norma dell'art. 5 dell'O.M. n. 446/1997 e dell'art. 3 dell'O.M. n. 446/1997, che devono essere pubblicati all'albo dell'USP ogni anno e possono essere impugnati con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario. Eventuali errori

materiali possono essere corretti a seguito di segnalazione degli interessati da proporre entro 5 giorni dalla pubblicazione. Di seguito vi proponiamo un modello di domanda da adattare secondo le personali esigenze

Nelle pagine seguenti sono riportati il **modello della domanda** e delle **dichiarazioni** da allegare.

Il modello della domanda e delle dichiarazioni da allegare.

All'Ufficio Scolastico Regionale per il/la

USP di

per il tramite del dirigente scolastico di/del

Oggetto: richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ins./prof. ai sensi dell'art. 3 dell' OM n. 446 del 22.7.1997 così come integrato dall'art. 7 dell'OM n. 55 del 13.2.1998 e dell'art. 39 del CCNL 2006/2009.

Io sottoscritto/a classe di conc.
..... tipo di posto in servizio per l'anno
scolastico 2009/2010 presso titolare presso
.....

CHIEDO ,

ai sensi dell'art. 3 dell'OM n. 446 del 22.7.1997 cosicome integrato dall'art. 7 dell'OM n. 55 del 13.2.1998 e successive disposizioni e dell'art. 39 del CCNL 2006/2009, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con decorrenza 1.9.2009 secondo la seguente tipologia contrassegnata da una crocetta

- **tempo parziale orizzontale (su tutti i giorni lavorativi)**
- **tempo parziale verticale (su non meno di tre giorni alla settimana).**
- **tempo parziale misto di cui al d,lgs. n.61/2000**

A tal fine dichiaro sotto la mia personale responsabilità quanto segue:

la mia anzianità complessiva di servizio con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato è quella risultante dall'unita dichiarazione (**si veda allegato A**) ;

sono in possesso dei seguenti titoli di precedenza (di seguito elencati e contrassegnati da una crocetta, previsti dall'art. 7, comma 4, del DPCM n. 117/1989, ulteriormente integrato dall'art. 1, comma 64, della legge 662/1996 in ordine di priorità (contrassegnare le sole situazioni possedute):

portatore di disabilità o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie (per la documentazione si veda l'allegato B);

persone a carico (indicare quali.....) per le quali è riconosciuto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11.2.1980 n. 18 (per la documentazione si veda l'allegato B);

familiari (indicarli.....) a carico portatori di disabilità o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica, si veda l'allegato certificato medico della ASL o delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali;

figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo (per la documentazione si veda l'allegato B);

familiari che assistono persone portatrici di disabilità non inferiore al 70%, malati di mente, anziani non autosufficienti, si veda l'allegato certificato medico della ASL o delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali;

genitori configli minori (per la documentazione si veda l'allegato B);

aver superato i sessanta anni di età ovvero aver compiuto 25 anni di servizio (sottolineare solo la situazione che interessa), (per la documentazione si veda l'allegato B);

esistenza di motivate esigenze di studio come da allegata documentazione,

Io sottoscritto/a, in caso di trasferimento o passaggio di cattedra o di ruolo, mi impegno a far rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e/o classe di concorso e a confermare la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Allego alla presente domanda i seguenti atti, sopra menzionati:

Allegato A : dichiarazione circa l'anzianità complessiva di servizio;

Allegato B (eventuale) dichiarazione circa il possesso di titoli di precedenza;

le seguenti certificazioni (eventuali) circa le situazioni sopra indicate:

Data:

Firma:

Allegato A
(dichiarazione relativa all'anzianità di servizio d'insegnamento
posseduta ai fini dell'istanza part-time)

Io sottoscritto/a nato/a a

insegnante di classe di conc.....

in servizio per l'anno scolastico 2009/2010 presso

titolare presso

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 così come modificato dall'art. 15 della legge n. 3 del 16.1.2003 di possedere la seguente anzianità di servizio, ai fini della valutazione dell'istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Anzianità di servizio di ruolo

decorrenza giuridica della nomina in ruolo dal

decorrenza economica della nomina in ruolo dal

per un totale di anni

Anzianità di servizio non di ruolo riconosciuta o riconoscibile ai fini della progressione di carriera come dal seguente elenco: (si indicheranno gli anni scolastici non di ruolo interi prestati con il prescritto titolo di studio e quindi riconoscibili ai fini della carriera):

per un totale di anni

Data: Firma:

**Allegato B
(Dichiarazione relativa ai titoli di precedenza, utili ai fini dell'istanza di part-time)**

Io sottoscritto/a

insegnante di..... classe di conc.....

in servizio per l'anno scolastico 2009/2010 presso

titolare presso.....

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità, ai fini della valutazione dell'istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 così come modificato dall'art. 15 della legge n. 3 del 16.1.2003 di possedere i seguenti titoli di preferenza utili ai fini della valutazione dell'istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale:

Data.....

Firma.....